



## TRIBUNALE DI VITERBO

### Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

N.1084/2018 V.G.

Il Giudice delegato alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento dr. Antonino Geraci,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da [REDACTED] ai sensi degli art. 14 ter e ss. l. n.3/2012;

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies della legge n.3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b);
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della legge n. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità della proposta o del piano nonché dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);
- alla domanda risultano allegati, come prescritto dall'art. 14ter comma 3 della legge n. 3/2012,
  - a) l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;
  - b) una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:
    - i) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;



- ii) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  - iii) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
  - iv) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - v) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- Rilevato che il proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 ter comma 5);
  - Ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);
  - Rilevato che in ragione di quanto adottato dal ricorrente in ordine alle spese minime essenziali di vita e considerati specificatamente i redditi percepiti, il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett.b) può essere stabilito in euro 1550,00 mensili, al netto delle imposte;
  - Rilevato che occorre nominare un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed, in particolare, quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile delle notizie dell'esperimento di vendita e quello di individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva;
  - Rilevato che l'art. 14 nonies prevede espressamente la facoltà del liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti; il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno (**dovendo in caso contrario depositare una relazione esplicativa delle ragioni ostative**), nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED]  
[REDACTED]

**NOMINA**



liquidatore il dott. Massimo Cinesi

**DISPONE**

- che, sino alla chiusura della procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle procedure pendenti e richiedere quindi al Giudice dell'esecuzione la prosecuzione della procedura;
- stabilisce che il ricorso ed il presente decreto vengano comunicati ai creditori entro 20 giorni e ordina la pubblicazione, a cura del liquidatore, della domanda e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Viterbo entro 45 giorni dalla comunicazione al ricorrente del presente provvedimento;
- fissa la data del 10.9.2018 entro la quale i creditori i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;
- fissa al liquidatore termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14sexies l. n.3/2012;
- dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;
- **in presenza di procedure esecutive aventi ad oggetto beni ricompresi nella liquidazione il liquidatore (salvo che non lo ritenga opportuno depositando apposita relazione informativa) dovrà provvedere a subentrarvi, ai sensi dell'art. 14 nonies della l. 3/2012, non oltre 60 gg. dalla comunicazione del presente decreto;**

poiché il patrimonio comprende beni immobili e/o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei registri competenti a cura del liquidatore;

**ESCLUDE**

dalla liquidazione i redditi e gli altri guadagni della ricorrente sino al limite di euro 1550,00 mensili al netto delle eventuali imposte;

**ORDINA**



a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (fatta salva la presenza di diritti di terzi opponibili alla presente procedura).

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato al pignoramento ed è titolo esecutivo.

Il presente decreto è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano in quanto compatibili gli art. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 della legge n. 3/2012) e, pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termini di 10 giorni dalla comunicazione.

Viterbo, 11/06/2018

 **ASTAlegale.net**

Il Giudice  
*dott. Antonino Geraci*

